### **DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

### del 13 novembre 2014

che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina e le ulteriori condizioni di polizia sanitaria relative alla presenza di Trichine per gli scambi all'interno dell'Unione di suini domestici

[notificata con il numero C(2014) 8336]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/798/UE)

#### LA COMMISSIONE EUROPEA.

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 16, secondo comma,

## considerando quanto segue:

- La direttiva 64/432/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi all'interno dell'Unione di bovini e suini. Essa dispone tra l'altro che durante il trasporto verso il loro luogo di destinazione i bovini e i suini debbano essere accompagnati da un certificato sanitario conforme, a seconda dei casi, al modello 1 o al modello 2 di cui all'allegato F.
- Conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (²), i vari certificati sanitari (2) richiesti nel quadro degli scambi all'interno dell'Unione devono essere presentati secondo i modelli armonizzati in allegato a tale regolamento.
- Al fine di adattare il contenuto dei certificati sanitari di cui al modello 1 e al modello 2 dell'allegato F della diret-(3) tiva 64/432/CEE, si rende necessario anche l'adeguamento del formato di tali modelli.
- Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE sono scaduti il 31 dicembre 2000 e non dovrebbero più pertanto comparire tra le opzioni di certificazione nel modello di certificato sanitario definito come modello 1 nell'allegato F della stessa direttiva.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione (3) stabilisce norme per la determinazione della qualifica sanitaria delle aziende in cui sono allevati suini domestici.
- Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione (4), che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005, definisce le prescrizioni che gli operatori del settore alimentare devono soddisfare per ottenere il riconoscimento ufficiale delle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata e concede a tali aziende deroghe alle disposizioni in materia di controlli durante la macellazione.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1114/2014 della Commissione (5), che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005, chiarisce le condizioni da applicare nel caso in cui suini domestici da allevamento e da produzione sono trasferiti da un'azienda a un'altra attraverso i centri di raccolta.
- (8) Per consentire agli Stati membri di applicare l'opportuno regime di test per accertare la presenza di Trichine durante la macellazione e per non compromettere la qualifica sanitaria dell'azienda di destinazione dei suini domestici destinati all'allevamento e alla produzione, è necessario che le informazioni circa il riconoscimento ufficiale dell'azienda di origine degli animali oggetto di scambi commerciali quale azienda che applica condizioni di stabulazione controllata, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, siano incluse nel modello di certificato per gli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie suina, definito come modello 2 nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE.

<sup>(</sup>¹) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. (²) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato

e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44). Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).
Regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che defi-

nisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GUL 69 dell'8.3.2014, pag. 85).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1114/2014 della Commissione, del 21 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 302 del 22.10.2014, pag. 46).

- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato F della direttiva 64/432/CEE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT

Articolo 1

L'allegato F della direttiva 64/432/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione

ALLEGATO

# «ALLEGATO F

# Modello 1

# Certificato sanitario per animali della specie bovina destinati all'allevamento, alla produzione o alla macellazione

UNIO	NE EUF	ROPEA		Certificato per gli scambi intra UE								
	l.1.	Speditore Nome	1.2.	N. di riferimento del certificato I.2.a. N. di riferimento locale								
		Indirizzo	1.3.	Autorità centrale competente								
ntata		Codice postale	1.4.									
prese	1.5.	Destinatario Nome	1.6.	N. dei certificati originali N. dei documenti di annessi accompagnamento								
a partita		Indirizzo  Codice postale	1.7.	Commerciante Nome N. di riconoscimento								
elative all	1.8.	Paese di Codice I.9. Regione di Codice origine ISO origine	I.10.	Paese di Codice I.11. Regione di Codidestinazione ISO destinazione ce								
Parte I Informazioni relative alla partita presentata	I.12.	12. Luogo di origine  Azienda ☐ Centro di raccolta ☐  Sede del commerciante ☐		Luogo di destinazione Azienda ☐ Centro di raccolta ☐ Sede del commerciante ☐ Stabilimento ☐								
arte I Inf		Nome N. di riconoscimento/registro Indirizzo		Nome N. di riconoscimento Indirizzo								
		Codice postale		Codice postale								
	I.14.	Luogo di carico Codice postale	I.15.	. Data e ora della partenza								
	I.16.	Mezzo di trasporto  Aereo □ Nave □ Vagone ferroviario □  Veicolo stradale □ Altro □  Identificazione  Riferimento documentale	I.17.	I.17. Trasportatore Nome N. di riconoscimento (⁴) Indirizzo  Codice postale Stato membro								
	I.18.	Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice NC) 0102								
				I.20. Quantità								
	I.21.			I.22. Numero di colli								
	1.23.	Numero del sigillo/del contenitore	1.24.									
	1.25.	Merce certificata per										
		Allevamento ☐ Produzione ☐ Macellazio	ne 🗆									
	1.26.	Transito in un paese terzo ☐  Paese terzo Codice ISO  Punto di uscita Codice  Punto di ingresso Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri  Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO								
	1.28.	Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice	ı	I.29. Tempo previsto per il trasporto								

1.30.	Ruolino di marcia Sì		No		
I.31.	Identificazione degli animali Specie (nome scientifico) nascita	Identificazione ufficiale Sesso	Numero di p	assaporto o di passaporto provvisorio	Data di

(1) e/o

[11.1.2.4.4.

Casella I.7.:

**UNIONE EUROPEA** 64/432 F1 Bovini II.a. II.b. Ш Informazioni sanitarie Numero riferimento del Numero riferimento certificato locale  $(^{1}) o$ [II.1.2. Gli animali sono destinati alla macellazione e provengono da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, e provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi;]] (<sup>1</sup>) (1) e/o [II.1.2.2. sono castrati.]] II.2. Sezione B La descrizione della partita nella presente sezione corrisponde alle informazioni inserite nei punti 1.15, 1.16 (3), I.17 (<sup>3</sup>), I.20 e I.31. (<sup>4</sup>) [II.3. Sezione C II.3.1. Gli animali sono stati ispezionati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 64/432/CEE il ...... (indicare la data) nelle 24 ore precedenti la partenza prevista e non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose. II.3.2. Gli animali provengono da un'azienda/da aziende e, se del caso, da un centro di raccolta riconosciuto, e da un'area/da aree che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non è/non sono soggetta/e a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini. (1) [II.3.3. Gli animali soddisfano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo ....... (indicare il numero dell'articolo) della decisione ......../ ......... (indicare il numero) della Commissione.] II.3.4. Gli animali non sono rimasti più di sei giorni nel centro di raccolta riconosciuto. II.3.5. Sono presi provvedimenti per trasportare gli animali in mezzi di trasporto costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare né fuoriuscire dal veicolo, e che vengono puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima del carico degli animali, con disinfettanti ufficialmente autorizzati dall'autorità competente.  $(^{5})(^{6})$  II.3.6. Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il ..... (indicare la data). II.3.7. Il presente certificato (<sup>1</sup>) [II.3.7.1. è valido per 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione presso l'azienda di origine o il centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di origine;]  $(^{1}) o$ scade in conformità all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE il ..... (indicare la data);]] Note: Le sezioni A e B del certificato devono recare il timbro e la firma: del veterinario ufficiale dell'azienda di origine, se diverso dal veterinario ufficiale firmatario della sezione C; oppure del veterinario riconosciuto dell'azienda di origine, nel caso in cui lo Stato membro di origine abbia istituito un sistema di reti di sorveglianza autorizzato conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE; oppure del veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto alla data della partenza degli animali. La sezione C deve recare il timbro e la firma del veterinario ufficiale: dell'azienda di origine; oppure del centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro di origine; oppure del centro di raccolta riconosciuto situato in uno Stato membro di transito, al momento di compilare il certificato per la spedizione degli animali verso lo Stato membro di destinazione. Parte I Casella I.6.: indicare il numero di serie del certificato sanitario, redatto il giorno dell'ispezione sanitaria dell'azienda

di origine nello Stato membro di origine, che accompagna gli animali che costituiscono la partita per la quale il certificato sanitario è rilasciato in un centro di raccolta situato in uno Stato membro di transito,

conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE.

compilare se pertinente.

UNIC	NE EUROPEA									64/	432 F1 Bovini
II.	Informazioni s	anitarie	II.a.	Numero certificato	di	riferimento	del	II.b.	Numero locale	di	riferimento
_	Casella I.12.:	la sede del commerc destinati alla macellaz		leve essere	indicat	a come <i>Luc</i>	ogo di	origine	solo nel	caso	degli animali
_	Casella I.13.:	Nel caso degli anima Centro di raccolta opp									
_	Casella I.23.:	nel caso di contenito pertinente).	ori o s	catole, indic	are il	numero de	l conte	enitore	e il num	ero d	lel sigillo (se
_	Casella I.31.:	Identificazione ufficial n. 1760/2000 del Parla					cati co	nforme	mente al	regol	amento (CE)
Numero di passaporto o di passaporto provvisorio: indicare il/i numero/i di passapo dall'autorità competente, il/i numero/i di passaporto provvisorio per gli anir a 4 settimane, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2 animali che costituiscono la partita.								gli anima	ali di	età inferiore	
		Data di nascita: (gg/m	m/aaaa	a).							
		Sesso: (M = maschio,	F = fer	nmina, C = c	astrato	)).					
Part	te II										
( <sup>1</sup> )	Cancellare se nor	pertinente.									
( <sup>2</sup> )	Deve essere firmato dal veterinario ufficiale presso il centro di raccolta in seguito a controllo documentale e d'identità sugli animali in arrivo muniti di un documento ufficiale o di un certificato le cui sezioni A e B siano state compilate; negli altri casi questo punto va cancellato.										
( <sup>3</sup> )	Indicare se la dista	anza del trasporto supera	i 65 km	1.							
(4)		certificato è utilizzato per o compilate e firmate.	sposta	amenti di an	imali a	all'interno de	llo Sta	to mer	nbro di oi	rigine	e se solo le
(5)	Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l'azienda di origine.										
( <sup>6</sup> )		e non esonera i trasportat anto riguarda l'idoneità de				mbono loro	in virtù	ı delle	norme de	ľUnic	ne vigenti, in
_	Il timbro e la firma	devono essere di colore d	diverso	da quello de	elle altr	e diciture co	ntenute	nel ce	rtificato.		
_	I dati richiesti cor almeno entro 24 c	n il presente certificato de pre dal rilascio.	vono e	essere inseri	ti nel s	sistema TRA	CES il	giorno	del rilaso	io de	l certificato o
Vete	erinario ufficiale										
	Nome e cog	nome (in stampatello):				Ti	tolo e d	qualifica	a:		
	Unità veterir	naria locale:				U	VL:				
	Data:					Fi	rma:				
	Timbro:										

# Modello 2

# Certificato sanitario per animali della specie suina destinati all'allevamento, alla produzione o alla macellazione

UNIOI	NE EU	ROPEA	Certificato per gli scambi intra U									
	l.1.	Speditore Nome	I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. N. di riferimento locale									
		Indirizzo	Autorità centrale competente									
ntata		Codice postale	I.4. Autorità locale competente									
preser	1.5.	Destinatario Nome	I.6. N. dei certificati originali N. dei documenti di annessi accompagnamento									
rtita		Indirizzo	1.7. Commerciante									
a pa		Codice postale	Nome N. di riconoscimento									
elative all	1.8.	Paese di Codice I.9. Regione di Codiorigine ISO origine ce	I.10. Paese di Codice I.11. Regione di Codidestinazione ISO destinazione ce									
Parte I Informazioni relative alla partita presentata	I.12.	Luogo di origine Azienda ☐ Centro di raccolta ☐ Sede del commerciante ☐  Nome N. di riconoscimento/registro	I.13. Luogo di destinazione  Azienda ☐ Centro di raccolta ☐ Sede del commerciante ☐ Stabilimento ☐  Nome N. di riconoscimento									
Parte I		Nome N. di riconoscimento/registro Indirizzo	Indirizzo									
		Codice postale	Codice postale									
	I.14.	Luogo di carico Codice postale	I.15. Data e ora della partenza									
	I.16.	Mezzo di trasporto  Aereo □ Nave □ Vagone ferroviario □	I.17. Trasportatore  Nome N. di riconoscimento  Indirizzo									
		Veicolo stradale ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale	Codice postale Stato membro									
	I.18.	Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice NC) 0103									
			I.20. Quantità									
	I.21.		I.22. Numero di colli									
	1.23.	Numero del sigillo/del contenitore	1.24.									
	1.25.	Merce certificata per										
		Allevamento Produzione Macellazio	one 🗆									
	1.26.	Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di ingresso Numero del PIF	I.27. Transito negli Stati membri  Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO									
	1.28.	Esportazione  Paese terzo  Punto di uscita  Codice ISO  Codice	I.29. Tempo previsto per il trasporto									
	1.30.	Ruolino di marcia Sì										
	I.31.	Identificazione degli animali Specie (nome scientifico) Identificazio	one ufficiale Data di nascita Sesso									

	UNIONE EL	JROPEA								_		6	4/432 F	2 Suin
	II. Ir	nformazioni s	anitarie		II.a.	Numero certificato		riferimen	to del	II.b.	Numero locale	di	rifer	imento
	( <sup>1</sup> )	[II sottoso sono rispe	critto, veteri ettate e che	inario ufficiale e, in particolar	e, certifica e, gli anim	che tutte nali descritt	le di i nella	sposizioni a parte I so	applicat oddisfand	oili di d o le seç	cui alla di guenti pre	rettiva scrizio	a 64/43 oni:]	2/EEC
Ð	( <sup>1</sup> )( <sup>2</sup> ) o	state con sottoscritt	npilate dal o, veterina	ormazioni risu veterinario u irio ufficiale, articolare, gli a	ıfficiale o certifica o	dal veteri he tutte le	inario e disp	autorizza oosizioni a	ato respo applicabi	onsabil li della	le dell'azi i direttiva	enda 64/4	di orio	aine. il
E II.1. Sezione A														
Certifica		II.1.1.	alla norm	ili provengono nativa comuni e con malattie	taria o na	nda/dalle a: izionale, no	ziend on è/i	e di origin non sono	e e da ui soggetta	n'area/ a/e a n	da aree c nisure di	he, co divieto	onforme o o res	emente strizioni
Parte II Certificazione		( <sup>1</sup> ) e	sorveglia	è situata ir nza approvata della Commis	a conform	ato membi emente alla	ro o a deci	una part sione di e	e del su secuzion	uo terr ie	ritorio dot //U	ati di E	una ı ( <i>indica</i> i	
	(1)	[II.1.2.	lettera c), trenta gio nessun a	ali sono suin della direttiv rni o, se di et animale impo e, a meno di n	a 64/432 <i>i</i> à inferiore rtato da l	'CEE e ha e a trenta g un paese	nno t iorni, terzo	rascorso, sono viss è stato	per qua uti sin da introdotto	nto è ¡ alla na: o in d	possibile scita nell'a etta azier	verific azienc	are, gl la di or	i ultimi
	( <sup>1</sup> ) 0	[II.1.2.	Gli anima 64/432/C	ali sono suini EE.]	da mace	ello, quali c	lefinit	i all'artico	lo 2, par	agrafo	2, lettera	a b),	della d	irettiva
		( <sup>1</sup> ) [II.1.3.	ufficialme all'articolo definiti al	ali sono suini ente riconosci o 8 del regola ll'articolo 2, i di cui all'alle	ute per l'a amento (0 paragrafo	applicazion CE) n. 207 2, lettera	e di ( 5/200 o),	condizioni 5 e non della dire	di stabu hanno tr ttiva 64/	lazione ansitat 432/CI	e controlla o in cent EE, che	ata co ri di r non s	onforme accolta	emente a, quali
		( <sup>1</sup> ) [II.1.3.	Gli anima	ili sono suini d	lomestici	da macello	е							
		( <sup>1</sup> )	[II.1.3.1	non sono s	vezzati e s	sono di età	inferi	ore a 5 se	ttimane;					
		( <sup>1</sup> ) 0	[II.1.3.1	provengono di stabulaz (CE) n. 207	ione cont	più azieno rollata, cor	de uffi nform	cialmente emente a	riconoso Il'articolo	ciute pe 8, pa	er l'applica aragrafo	azione I, del	e di cor regola	ndizioni amento
			( <sup>1</sup> )	[II.1.3.1.1.		uali tutte la are la prese				verri	sono sotto	poste	e a pro	ve per
			( <sup>1</sup> ) e/o	[II.1.3.1.1.	nelle q sottopo	uali il 10 % osto a prove	delle e per	e carcasse accertare	e degli a la prese	nimali nza di	destinati a <i>Trichine</i> ;]]	alla m ]	acellaz	zione è
			( <sup>1</sup> ) o	[II.1.3.1.1.	autocto riconos corso costan	in uno Sta one da <i>Tric</i> sciute per l degli ultimi temente sc 2075/2005	chine appli tre ttopo	nei suini cazione c anni, peri	domesti li condiz odo dura	ci alle <sup>,</sup> ioni di ante il	vati in az stabulazi quale gli	iende one c anim	ufficia controlla ali son	Imente ata nel lo stati
			( <sup>1</sup> ) o	[II.1.3.1.1.	costan questic una pr	in uno Sta temente sc one o dei c obabilità d ore a 1 casc	ottopo compa i alm	esta la po <sub>l</sub> artimenti a eno il 95	polazione a cui ess % che	e suina se app	a macella artengono	ta del o gara	lle azie antiscai	nde in
		( <sup>1</sup> ) 0	[II.1.3.1	provengono di stabulazi n. 2075/200	one contr	ollata confo	rmer	nente all'a	ırticolo 8,	ciute pe parag	er l'applica rafo 2, de	azione I rego	e di cor lament	ndizioni to (CE)
	II.2.	Sezione I	В											
		La descri:	zione della	partita nella	presente	sezione co	orrisp	onde alle	informaz	ioni in	serite nei	punti	I.15, I.	.16 (³),
	( <sup>4</sup> ) [II.3.	Sezione (												
	( ) [11.3.	II.3.1.	Gli anima	ali sono stati i (inserire malattie infetti	<i>là data</i> ) n	elle 24 ore								
			Cill liGi GI I	naiattie IIIIetti	vo o conta	agiose,								

UNIONE EUROPEA 64/432 F2 Suini

II. In	formazioni sanitarie			II.a.	Numero certificato	di	riferimento	del	II.b.	Numero locale	di	riferimento	
	II.3.2.	da un'are	a/da aree ch	ne, confo	ormemente a	alla	e, se del caso normativa con se con malattic	nunita	ria o				
	( <sup>1</sup> ) [II.3.3.	Gli animali	soddisfano le	e garanz	ie addizional	i per:							
(	(1)	[11.3.3.1.	[II.3.3.1. la malattia di Aujeszky a norma dell'articolo								rticolo) della		
	( <sup>1</sup> ) e/o	[II.3.3.2.	direttiva 64/4	(indicare il nome delle malattie pertinenti a norma dell'allegato E, parte II, de 432/CEE) conformemente all'articolo (indicare il numero dell'articolo) de / (indicare il numero) della Commissione.]]								parte II, della rticolo) della	
	II.3.4.	Gli animali	non sono rim	nasti più	di sei giorni r	nel ce	centro di raccolta riconosciuto.						
	II.3.5.	letame, lo vengono p incidere s	strame o il puliti e disinfe ulla salute de	foraggio ttati imm egli anim	per trasportare gli animali in mezzi di trasporto costruiti in modo tale che aggio degli animali non possano scolare né fuoriuscire dal veicolo, e chi immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possor animali e, se necessario, prima del carico degli animali, con disinfettar l'autorità competente.								
(5)	( <sup>6</sup> ) II.3.6.	conformità	alle disposiz	one gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, ir ioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto cor ( <i>indicare la data</i> ).								trasporto, in previsto con	
	II.3.7.	II presente	certificato										
(	(1)	[II.3.7.1.	è valido per di raccolta ri	10 giorni conosciu	a decorrere ito nello Stato	dalla me	a data di ispezi mbro di origine	one p	resso I	'azienda di	origir	ne o il centro	
	( <sup>1</sup> ) <i>o</i>	[II.3.7.1. la data);]]	scade in con	formità a	all'articolo 5,	para	grafo 5, della d	irettiv	a 64/4	32/CEE il .		(indicare	

### Note:

- Le sezioni A e B del certificato devono recare il timbro e la firma:
  - del veterinario ufficiale dell'azienda di origine, se diverso dal veterinario ufficiale firmatario della sezione C; oppure
  - del veterinario riconosciuto dell'azienda di origine, nel caso in cui lo Stato membro di origine abbia istituito un sistema di reti di sorveglianza autorizzato conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE; oppure
  - del veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto alla data della partenza degli animali.
- La sezione C del certificato deve recare il timbro e la firma del veterinario ufficiale:
  - dell'azienda di origine; oppure
  - del centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro di origine; oppure
  - del centro di raccolta riconosciuto situato in uno Stato membro di transito, al momento di compilare il certificato per la spedizione degli animali verso lo Stato membro di destinazione.

### Parte I

_	Casella I.6:	indicare il numero di serie del certificato sanitario, redatto il giorno dell'ispezione sanitaria dell'azienda di origine nello Stato membro di origine, che accompagna gli animali che costituiscono la partita per la quale il certificato sanitario è rilasciato in un centro di raccolta situato in uno Stato membro di transito, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 64/432/CEE.
_	Casella I.7:	compilare se pertinente.
_	Casella I.12:	la sede del commerciante deve essere indicata come Luogo di origine solo nel caso degli animali destinati alla macellazione.
_	Casella I.13:	Nel caso degli animali destinati alla macellazione, come <i>Luogo di destinazione</i> occorre indicare <i>Centro di raccolta</i> oppure <i>Stabilimento</i> come illustrato all'articolo 7 della direttiva 64/432/CEE.
_	Casella I.23:	nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
_	Casella I.31:	Identificazione ufficiale: gli animali devono essere identificati a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio.
		Data di nascita: (gg/mm/aaaa).
		Sesso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

UNIO	NE EUROPEA								64	/432 F2 Suin
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero certificato	di	riferimento	del	II.b.	Numero locale	di	riferimento
Part	e II									
( <sup>1</sup> )	Cancellare se non pertinente.									
(2)	Deve essere firmato dal veterinario ufficiale presso il centro di raccolta in seguito a controllo documentale e d'identità sugli animali in arrivo muniti di un documento ufficiale o di un certificato le cui sezioni A e B siano state compilate; negli altri casi questo punto va cancellato.									
( <sup>3</sup> )	Indicare se la distanza del trasporto super	a i 65 km	١.							
(4)	Cancellare se il certificato è utilizzato pe sezioni A e B sono compilate e firmate.	er sposta	amenti di ani	mali	all'interno dell	o Stat	o mer	mbro di orig	gine	e se solo le
(5)	Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d'inizio del trasporto dell'intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l'azienda di origine.									
( <sup>6</sup> )	Tale dichiarazione non esonera i trasport particolare per quanto riguarda l'idoneità d				ombono loro ii	ı virtù	delle	norme dell'	Unior	ne vigenti, in
_	Il timbro e la firma devono essere di colore	diverso	da quello del	lle alt	re diciture cont	enute	nel ce	rtificato.		
_	<ul> <li>I dati richiesti con il presente certificato devono essere inseriti nel sistema TRACES il giorno del rilascio del certificato o almeno entro 24 ore dal rilascio.</li> </ul>									
Vete	erinario ufficiale									
	Nome e cognome (in stampatello):				Tito	olo e q	ualifica	a:		
	Unità veterinaria locale:				UV	L:				
	Data:				Firr	na:				
	Timbro:'									